

**Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.**

**Art. 26**

*(Informagiovani)*

**1.** La Regione promuove e sostiene la creazione e la qualificazione degli Informagiovani nel territorio regionale. Gli Informagiovani svolgono funzioni di centro informativo plurisettoriale, di raccolta di dati sulla condizione giovanile e di centro servizi. Sono gestiti da enti locali, altri enti pubblici, enti del Terzo settore e da altri soggetti privati senza fine di lucro.

**2.** Gli Informagiovani forniscono gratuitamente informazioni in particolare sulle seguenti tematiche:

- a)** orientamento e formazione scolastica e universitaria;
- b)** opportunità di lavoro;
- c)** formazione professionale;
- d)** educazione permanente e formazione continua;
- e)** opportunità di percorsi formativi, di stages, di lavoro o volontariato all'estero;
- f)** avviamento di attività imprenditoriali;
- g)** iniziative, incentivi, agevolazioni a favore dei giovani, bandi regionali, nazionali ed europei;
- h)** organismi di partecipazione dei giovani a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale;
- i)** associazionismo e volontariato;
- j)** politiche per la casa;
- k)** tutela della salute, politiche sociali, sport, tempo libero e turismo;

**l) iniziative culturali e artistiche.**

**3.** In raccordo con le agenzie e reti nazionali ed europee preposte, gli Informagiovani offrono informazioni e orientamento sulle attività legate alla promozione della cittadinanza attiva e della mobilità giovanile europea. La Regione riconosce e sostiene altresì gli enti locali, gli enti pubblici e i soggetti privati senza fini di lucro in convenzione con un ente pubblico, che abbiano aderito alla rete europea ufficiale di informazione e orientamento dei giovani dell'Unione europea, istituendo punti locali in strutture diverse da un Informagiovani, purché queste abbiano i giovani come target prioritario e/o l'Europa come ambito di intervento.

(1)

**4.** Per le finalità di cui al comma 3 la Regione concede contributi agli enti gestori degli Informagiovani e dei punti locali, aderenti alla rete europea ufficiale di informazione e orientamento dei giovani dell'Unione Europea - Eurodesk, che operano nel territorio regionale a sostegno delle attività di informazione e delle spese di adesione alle reti nazionali ed europee preposte.

(2)(3)

**5.** Gli Informagiovani mettono a disposizione le informazioni attivando collegamenti con le università, le istituzioni scolastiche, le strutture regionali per l'erogazione dei servizi di orientamento, i Centri per l'impiego, le associazioni imprenditoriali e con gli altri soggetti operanti nei settori di interesse.

**6.** La Regione promuove il coordinamento degli Informagiovani e la formazione di reti sul territorio, provvedendo altresì al monitoraggio delle attività.

**6 bis.** Gli Enti gestori degli Informagiovani e dei punti locali, che abbiano aderito alla rete europea ufficiale di informazione e orientamento dei giovani dell'Unione europea - Eurodesk, presentano la domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 4 entro il 31 marzo di ciascun anno alla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili tramite posta elettronica certificata.

(4)

**6 ter.** La domanda di cui al comma 6 bis, redatta utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di politiche giovanili e pubblicato sul portale regionale giovani, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da altra persona munita di poteri di firma e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata, a pena di inammissibilità, della documentazione dimostrativa dell'adesione alla rete Eurodesk per l'anno corrente e della documentazione di avvenuto pagamento della quota di adesione o rinnovo. Per il procedimento trova applicazione l'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

(5)

**6 quater.** Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 4 a sollievo degli oneri sostenuti nell'anno 2023 sono presentate con le medesime modalità di cui ai commi 6 bis e 6 ter entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali).

(6)

**6 quinquies.** Il contributo di cui al comma 4 per ciascun Punto Locale ammonta al 90 per cento delle spese sostenute per l'adesione fino ad un massimo di 5.000 euro. Sono ammissibili le spese al lordo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) qualora l'imposta rappresenti un costo per il soggetto gestore del Punto Locale e sia indetraibile.

(7)

**6 sexies.** Il beneficiario del contributo garantisce, pena la revoca dello stesso, il rispetto di standard di qualità minima della rete Eurodesk e in particolare:

**a)** un'adeguata attività di informazione e orientamento gratuito rivolta ai giovani sui programmi europei di riferimento nel territorio di appartenenza;

**b)** un'apertura di servizio al pubblico o disponibilità dell'operatore di riferimento di almeno 10 ore settimanali;

**c)** l'aggiornamento, ogni qualvolta si renda necessario, delle informazioni relative all'indirizzo della sede, ai numeri di telefono, all'indirizzo email, all'orario di apertura al pubblico e a quello di disponibilità degli operatori.

(8)

**6 septies.** Il beneficiario si impegna altresì a partecipare agli incontri di coordinamento dei punti locali e all'attività di monitoraggio posta in essere dall'Amministrazione regionale, a partecipare alle iniziative di promozione e diffusione dell'informazione sui programmi europei rivolti ai giovani anche attraverso i collegamenti con il Portale regionale giovani [www.giovanifvg.it](http://www.giovanifvg.it).

(9)

**6 octies.** I beneficiari sono tenuti ad informare la platea dei possibili destinatari che l'attività del punto locale è sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia e ad apporre nell'eventuale materiale informativo e promozionale il logo della Regione.

(10)

**6 nonies.** Entro il 31 marzo dell'anno successivo i beneficiari devono presentare alla struttura competente in materia di politiche giovanili una relazione sull'attività svolta nell'anno di riferimento dell'adesione alla rete Eurodesk, con particolare attenzione a quanto previsto al comma 6 sexies. La mancata presentazione della relazione comporta l'esclusione dal contributo per l'anno successivo.

(11)

Note:

**1** Parole aggiunte al comma 3 da art. 7, comma 18, lettera a), L. R. 14/2023

**2** Parole aggiunte al comma 4 da art. 7, comma 18, lettera b), L. R. 14/2023

**3** Parole soppresse al comma 4 da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 14/2023

**4** Comma 6 bis aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023

- 5** Comma 6 ter aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
- 6** Comma 6 quater aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
- 7** Comma 6 quinquies aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
- 8** Comma 6 sexies aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
- 9** Comma 6 septies aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
- 10** Comma 6 octies aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
- 11** Comma 6 nonies aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023